

## INFORMATIVA COVID-19

(ai sensi del punto 7 dell'Ordinanza del Presidente della Provincia n. 250299/1 del 06/05/2020 e della D.G.P. n. 726 del 29 maggio 2020)

Si rende noto che sul sito [www.appalti.provincia.tn.it](http://www.appalti.provincia.tn.it) sono pubblicate l'ordinanza del Presidente della Provincia n. 250299/1 di data 6 maggio 2020 recante ulteriori disposizioni relative a misure straordinarie in materia di contratti pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, e la deliberazione della Giunta provinciale n. 726 del 29 maggio 2020 recante disposizioni operative per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, applicazione dell'elenco prezzi approvato con deliberazione giuntale 28 dicembre 2017 n. 2322 anche per l'anno 2019 e 2020 e aggiornamento del medesimo per l'anno 2020 – art. 7ter della legge provinciale n. 2 del 2020.

In esecuzione dei predetti provvedimenti, il capitolato speciale d'appalto relativo alla procedura in oggetto si intende integrato automaticamente con la seguente previsione:

*“Per l'esecuzione del servizio/fornitura oggetto di questo capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, come stabilito nel DUVRI. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse, mediante modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della lp 2/2016. Non sono riconosciuti all'operatore economico indennizzi o risarcimenti per l'eventuale protrazione del termine contrattuale a seguito dell'applicazione delle predette misure di prevenzione”.*

Resta fermo che l'amministrazione aggiudicatrice in ogni caso entro l'inizio della prestazione, deve provvedere all'adeguamento del DUVRI ove previsto.

In sede di stipula del contratto, se successiva all'inizio dei lavori, l'amministrazione provvede all'eventuale adeguamento del termine contrattuale ed alla quantificazione dei costi diretti derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, calcolati fino alla fine del periodo di emergenza dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. Nel contratto è riportata la clausola sopra indicata.

Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla copertura dei predetti costi prioritariamente con il ribasso d'asta o con l'accantonamento per imprevisti.